

COSTITUZIONE EUROPEA

PREAMBOLO

«Carta per la Tutela delle radici cristiane e dei valori storico-culturali millenari dei popoli Europei»

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Questa Carta per la "Tutela delle radici cristiane e dei valori storico-culturali" derivanti dalla storia, dalla cultura e dalla tradizione dei vari paesi membri dell'Unione, si propone di rafforzare i valori comuni di rispetto e di pace garantendo la storia, le radici cristiane, gli usi, i costumi, le tradizioni dei popoli europei in ossequio alle generazioni precedenti, facendo memoria delle nostre storie e del prezioso passato, in considerazione delle future generazioni, attuando gli insegnamenti millenari tramandateci con sacrificio e amore dai nostri padri europei, di cui parlano i libri di storia e l'intera cultura europea.

L'Unione, pertanto, riconosce i diritti, le libertà ed i principi di seguito enunciati per la
« Tutela della vita e della dignità umana »

Articolo 1

Dignità umana

- La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata sin dal concepimento di ogni singola persona.
- La dignità umana è per sempre, pertanto il corpo della persona defunta deve essere rispettato e tutelato secondo la tradizione e la cultura della persona stessa.

Articolo 2

Diritto alla vita

- Ogni individuo ha diritto alla vita fin dal concepimento.
- Di conseguenza, nessuno deve essere ucciso; bisogna, invece, tutelare la vita di ogni persona dal primo istante del suo concepimento, fino alla morte corporale naturale che lo riguarda.
- Pertanto, affinché venga tutelata la vita e la dignità umana, non è ammesso l'omicidio e neanche il suicidio assistito; la vita deve essere tutelata sempre, in ogni aspetto e in ogni occasione.
- Nessuno può essere condannato alla pena di morte, neanche i bambini che vivono ancora nel grembo materno in attesa di nascere.

Articolo 3

Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti

- Nessuno può essere sottoposto a tortura, pene o trattamenti inumani o degradanti;

neanche gli esseri umani indifesi ancorchè nel grembo materno in attesa di nascere.

Articolo 4

Rispetto della vita privata e della vita familiare

- Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
- La famiglia, secondo la tradizione storico-culturali dei popoli europei, deve essere composta soltanto da un uomo e una donna, e dai figli. Ogni bambino ha diritto ad avere due genitori costituiti da un papà e una mamma.
- Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia, sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. La famiglia può essere costituita soltanto da un uomo e una donna, e dai possibili figli che arriveranno.

Articolo 5

Libertà di pensiero, coscienza e religione

- Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei Riti. Il diritto all'obiezione di coscienza, riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. Ogni individuo, europeo e non europeo, deve rispettare le religioni altrui senza imporre la propria. L'Unione Europea garantisce e tutela la cultura, la storia, la tradizione e le radici cristiane dei popoli europei sia sul piano individuale che popolare in tutto il territorio; garantisce, inoltre, di poter esporre immagini anche sacre in luoghi pubblici che esaltino la storia nazionale e/o europea, la cultura e le radici millenarie nazionali ed europee.

Articolo 6

Libertà scientifica

- L'Unione Europea fondata sui valori comuni garantisce e promuove la crescita scientifica per il bene delle generazioni future, rimanendo salda alle radici e ai valori cristiani e alle radici storico-culturali di tutti i paesi dell'Unione senza contrastarne alcuna.

Articolo 7

Divieto dell'abuso di diritto

- Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella Stessa; o di imporre, a tali

diritti e libertà, limitazioni più ampie di quelle previste in Essa.

firma
(Salvatore VALENTI)